

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

PARTE PRIMA

***ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI, DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI***

TITOLO I

DEGLI ORGANI ELIGENDI

Art. 1
(Organi eligendi)

Il presente regolamento disciplina l'elezione:

- dei componenti dell'Assemblea dei Delegati;
- dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- dei componenti effettivo e supplente del Collegio dei sindaci, in rappresentanza della categoria dei Consulenti del lavoro.

E.N.P.A.C.L.
Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

TITOLO II

DELLA ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

CAPO I

DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

ART. 2

(Aventi diritto al voto)

Sono elettori dei delegati gli iscritti all'Ente al momento in cui il consiglio di amministrazione indice le elezioni con propria delibera.

ART. 3

(Eleggibili)

Sono eleggibili all'assemblea dei delegati i consulenti del lavoro iscritti all'Ente che alla data delle elezioni abbiano una anzianità di iscrizione di almeno due anni.
I componenti l'assemblea dei delegati sono rieleggibili.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

CAPO II

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

ART. 4

(Determinazione e comunicazione della data delle elezioni)

Almeno quaranta giorni prima della scadenza quadriennale dell'assemblea dei delegati, il Presidente dell'Ente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, fissa la data delle elezioni per il rinnovo della Assemblea stessa. Le elezioni dovranno tenersi entro sessanta giorni dalla predetta scadenza.

ART. 5

(Adempimenti dei Consigli Provinciali. Insediamento dei seggi).

Entro dieci giorni dalla data della delibera di indizione delle elezioni, di cui al precedente articolo 4, il Presidente dell'Ente ne dà comunicazione ai presidenti dei consigli provinciali dell'albo ed al Presidente del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la medesima lettera sono trasmessi ai Presidenti dei Consigli provinciali gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili.

Entro venti giorni dalla data della raccomandata di cui al comma precedente i presidenti dei consigli provinciali adempiono alle seguenti incombenze:

- a) restituiscono all'Ente, dopo aver provveduto all'aggiornamento (aggiungendo i nominativi dei nuovi iscritti e depennando quelli degli eventuali cancellati, nonché correggendo eventuali inesattezze) l'elenco in quattro copie degli aventi diritto al voto;
- b) restituiscono all'Ente, dopo aver provveduto all'aggiornamento, l'elenco in quattro copie degli eleggibili alla carica di delegato;

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

- c) convocano il consiglio provinciale per la nomina del seggio elettorale costituito da un Presidente e da scrutatori, in numero non inferiore a due e non superiore a quattro, scelti tra gli elettori. Per ogni membro effettivo del seggio elettorale, il consiglio provinciale dell'albo nomina un membro supplente;
- d) inviano, a mezzo lettera raccomandata, a ciascun elettore l'avviso di convocazione con l'indicazione della data, del luogo e dell'orario in cui si terranno le elezioni, del numero dei delegati da eleggere e la comunicazione che il presente regolamento potrà essere consultato presso la sede del consiglio provinciale.

Gli elenchi degli iscritti di cui alle lettere a) e b), saranno restituiti all'Ente per le operazioni di ratifica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni, il Presidente del consiglio provinciale insedia il seggio elettorale presso la sede destinata. In tale circostanza consegna al Presidente del seggio il seguente materiale:

- 1) due elenchi degli aventi diritto al voto;
- 2) due elenchi degli eleggibili;
- 3) tutto il materiale necessario a garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

ART. 6

(Modalità di esposizione dei dati negli elenchi degli elettori e degli eleggibili)

Gli stampati per gli elenchi di cui al precedente articolo 5, approntati a cura dell'Ente, debbono recare i seguenti campi:

- 1) Elenco degli aventi diritto al voto:**
 - a) numero d'ordine;
 - b) numero d'iscrizione all'albo;
 - c) cognome e nome;
 - d) luogo e data di nascita;

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

- e) luogo di residenza;
- f) data di iscrizione all'ENPACL;
- g) estremi del documento di identificazione;
- h) annotazioni dell'espressione di voto;
- i) annotazioni varie.

2) Elenco degli eleggibili:

- a) numero d'ordine;
- b) numero d'iscrizione all'albo;
- c) cognome e nome;
- d) luogo e data di nascita;
- e) luogo di residenza;
- f) data di iscrizione all'ENPACL;
- g) annotazioni varie.

In calce ad ogni elenco degli elettori il Presidente del consiglio provinciale dovrà apporre e sottoscrivere la seguente dichiarazione: *"I nomi e i dati degli iscritti all'ENPACL, riportati nel presente elenco, sono iscritti nell'albo tenuto a cura di questo consiglio provinciale. In base al numero degli elettori, dovranno essere eletti a norma dell'articolo 30 della legge 249/1991, numero delegati"*.

In calce ad ogni elenco degli eleggibili il Presidente del consiglio provinciale dovrà apporre la seguente dichiarazione: *"I nomi e i dati degli iscritti all'ENPACL, riportati nel presente elenco, sono iscritti nell'albo tenuto a cura di questo consiglio provinciale"*.

I predetti elenchi dovranno essere sottoscritti dal Presidente del consiglio provinciale in ciascun foglio.

L'Ente, espletate le operazioni di controllo, apporrà in calce a ciascun elenco degli elettori la seguente dichiarazione: *"Espletati gli opportuni controlli con gli atti"*

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

dell'ENPACL, si confermano il numero e i dati degli elettori elencati nonché il numero di delegati da eleggere".

In calce a ciascun elenco degli eleggibili, l'Ente apporrà la seguente dichiarazione:
"Espletati gli opportuni controlli con gli atti dell'ENPACL, si confermano il numero e i dati degli eleggibili elencati".

Dette dichiarazioni di ratifica dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal Direttore dell'Ente.

Tre copie di ognuno degli elenchi, così ratificati, saranno restituiti ai rispettivi consigli provinciali dell'albo entro venti giorni dalla data di ricezione dei medesimi.

ART. 7
(Modalità di presentazione delle liste)

Liste comprendenti un numero di candidati superiore a quello dei delegati da eleggere possono essere presentate al seggio elettorale dal momento del suo insediamento fino a 15 giorni liberi prima della data delle elezioni. Le liste debbono recare la firma dei candidati, per accettazione, e la firma di almeno dieci elettori per ogni lista.

I candidati non possono essere compresi in più liste e gli elettori presentatori possono presentare una sola lista. Le firme di accettazione dei candidati e quelle degli elettori presentatori debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale o dal Presidente del consiglio provinciale dell'albo.

In caso di mancata presentazione di liste, sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ente in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

ART. 8

(Stampa delle schede elettorali)

Il Presidente del consiglio provinciale, su indicazione del seggio elettorale, provvede alla stampa delle schede di votazione, contenenti le liste dei candidati, in ordine di presentazione. In caso di mancata presentazione di liste, la scheda deve contenere righe in bianco pari al numero dei voti da esprimere. Dette schede debbono essere consegnate al Presidente del seggio entro il giorno precedente la data di svolgimento delle elezioni.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

CAPO III

DELLA VOTAZIONE

ART. 9

(Elezioni e voto: peculiarità)

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto; il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

ART. 10

(Operazioni preliminari al voto)

Le operazioni di voto si svolgono, nel giorno e nel luogo fissati, ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 14.

Due ore prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente del seggio elettorale si assicura che nella sala destinata alle votazioni si trovino:

- a) un divisorio o transenna che consenta di votare in luogo non accessibile agli altri elettori in attesa di esprimere il voto;
- b) una o più cabine che consentano di votare in assoluta segretezza;
- c) elenchi, timbri e quanto altro serve per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- d) un contenitore per le schede autenticate;
- e) un'urna vuota, recante una sola fessura per l'introduzione delle schede votate che viene sigillata dai componenti del seggio;
- f) il materiale occorrente per la formazione, dopo lo scrutinio, dei plichi delle schede da sigillare.

Il Presidente provvede a preparare un numero di schede pari a quelle degli iscritti negli elenchi degli elettori, che devono essere timbrate, firmate da almeno un componente del seggio e numerate nel tagliando di controllo sì da renderle insostituibili.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

ART. 11

(Documenti da rendere pubblici)

Nella sala delle votazioni deve essere esposto un elenco degli aventi diritto al voto, un elenco degli eleggibili, il fac-simile della scheda di votazione ed almeno due copie del presente regolamento.

ART. 12

(Modalità di espressione del voto)

Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero di candidati non superiore a quello da eleggere, barrando la casella corrispondente ai nominativi prescelti; in assenza di liste, scrivendo i nominativi sulla scheda. In caso di omonimia, deve essere indicato anche il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili.

ART. 13

(Formalità relative al voto)

L'elettore viene ammesso a votare, previa la sua identificazione. Riceve la scheda ed una matita copiativa dal Presidente del seggio elettorale. Provvede immediatamente ad esprimere il suo voto nella cabina a ciò destinata, quindi chiude la scheda prima di uscire dalla cabina e la riconsegna al Presidente del seggio che, previa rimozione del tagliando di controllo, la introduce nell'urna in sua presenza.

L'elettore che prima dell'inserimento della propria scheda nell'urna ne chiede, per qualsiasi motivo, la sostituzione, é tenuto a restituire la scheda stessa chiusa al Presidente del seggio, il quale appone sulla stessa il timbro del seggio e provvede ad inserirla in una apposita busta gommata che viene immediatamente sigillata mediante timbro e firma del Presidente.

Il seggio provvede quindi a numerare e vidimare una nuova scheda che viene consegnata all'elettore.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

L'operazione di sostituzione viene trascritta nel verbale delle operazioni elettorali.

ART. 14
(Formalità di registrazione dei votanti)

Di ogni singola operazione di voto deve essere presa nota da uno degli scrutatori mediante apposizione della propria firma accanto al nome del votante, nell'apposito spazio nell'elenco degli elettori.

ART. 15
(Termine delle operazioni elettorali)

Se all'ora fissata per la chiusura delle operazioni elettorali sono ancora presenti in sala elettori che non hanno votato, il Presidente li ammette a votare.

Qualora la totalità degli elettori abbia espresso il voto prima dell'ora stabilita per la chiusura del seggio, il Presidente può dichiarare immediatamente chiusa la votazione ed iniziare le operazioni di scrutinio.

Durante le operazioni di voto, i componenti del seggio elettorale possono momentaneamente assentarsi, purché alle operazioni elettorali siano sempre presenti almeno due componenti.

E.N.P.A.C.L.
Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

CAPO IV

DELLO SCRUTINIO

ART. 16

(Inizio delle operazioni di scrutinio)

Ultimate le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio unitamente agli scrutatori.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 17

(Modalità per l'espletamento delle operazioni di scrutinio)

Per le operazioni di scrutinio, il Presidente apre l'urna contenente le schede votate e dà inizio allo spoglio di esse.

A tal fine, uno scrutatore estrae dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al Presidente.

Questi legge ad alta voce i nomi dei votati mentre gli altri scrutatori prendono nota separatamente dei voti espressi, segnandoli in apposite tabelle, a fianco del nome di ciascun votato.

Le schede così scrutinate vengono raccolte a parte, avendo cura di separare quelle valide da quelle ritenute nulle, da quelle bianche e da quelle contestate.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPA CL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

ART. 18
(Contestazioni e relative decisioni)

Il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, decide in via provvisoria e senza interrompere le operazioni elettorali su tutte le questioni inerenti alle operazioni stesse e sulla nullità dei voti.

Le contestazioni degli scrutatori e le decisioni adottate dal Presidente debbono essere iscritte a verbale.

ART. 19
(Stesura del verbale ed operazioni conclusive)

Ultimato lo scrutinio, il Presidente del seggio chiude il verbale delle operazioni, che viene redatto in tre copie su modello predisposto dall'Ente.

Tutte le copie del verbale vengono sottoscritte in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale ed inviate all'Ente, a cura del Presidente del seggio, in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Contemporaneamente, in separato plico sigillato, sempre a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, il Presidente del seggio trasmette all'Ente le schede votate, le schede contestate, le schede nulle, le schede bianche e quelle vidimate e non utilizzate nonché le schede sostituite e i tagliandi di controllo.

Il Presidente del seggio, infine, consegna al Presidente del consiglio provinciale dell'albo tutto l'altro materiale ricevuto.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

CAPO V

DELLA PROCLAMAZIONE E DELLA CONVOCAZIONE DEGLI ELETTI

ART. 20

(Proclamazione e convocazione eletti)

Al ricevimento dei verbali, il Presidente dell'Ente, assistito dal collegio dei sindaci revisori, proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna provincia hanno ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'albo professionale e, in caso di pari anzianità di iscrizione all'albo, il più anziano di età.

La proclamazione consiste nell'invio a ciascun eletto di apposita comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I risultati delle elezioni sono comunicati dal Presidente dell'Ente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero del Tesoro.

ART. 21

(Sostituzione dei componenti dell'assemblea)

Alla sostituzione dei componenti l'assemblea dei delegati che siano venuti a mancare per decesso, dimissioni, opzione o altre cause, si provvede con la nomina del primo dei non eletti nella provincia di appartenenza.

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

ART. 22

(Prima convocazione dell'assemblea ed insediamento delle cariche)

Entro sessanta giorni dalla data della proclamazione degli eletti, il Presidente uscente convoca l'assemblea dei delegati per l'insediamento e per l'elezione del consiglio di amministrazione, nonché di un membro effettivo ed uno supplente del collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, indicante il luogo, la data e l'ora della convocazione medesima nonché l'ordine del giorno dei lavori è inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

TITOLO III

DELLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE E DEI SINDACI ELETTIVI

CAPO I

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI

ART. 23

(Eleggibili)

Sono eleggibili alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione i consulenti del lavoro che, alla data di elezione del consiglio medesimo, sono iscritti all'ENPACL da almeno 8 anni.

La carica a consigliere di amministrazione ha la durata di quattro anni. I componenti di detto consiglio possono essere rieletti.

Sono eleggibili, invece, alla carica di sindaco tutti i consulenti del lavoro iscritti all'Ente.

Oltre ad un sindaco effettivo è eletto un sindaco supplente.

I sindaci elettivi, effettivo e supplente, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Possono essere eletti consiglieri di Amministrazione o Sindaci anche i componenti dell'Assemblea dei delegati.

La carica di consigliere di Amministrazione o di sindaco è incompatibile con la carica di Delegato. Pertanto i componenti dell'Assemblea dei Delegati eventualmente

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

eletti ad una delle suddette cariche, se la accettano, cessano di far parte dell'Assemblea stessa e vengono sostituiti con le modalità di cui all'art. 21 del presente regolamento.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

ART. 24

(Insediamento dell'assemblea e modalità di espletamento delle elezioni)

L'assemblea dei delegati - convocata per il proprio insediamento e per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, nonché del sindaco elettivo e del supplente - è presieduta dal delegato più anziano per iscrizione all'Ente. Il Direttore Generale funge da segretario verbalizzante. L'assemblea dei delegati procede prima alla elezione del Consiglio di Amministrazione che si compone di nove membri.

Successivamente, senza soluzione di continuità, provvede alla elezione di un sindaco effettivo e di uno supplente.

ART. 25

(Designazione comitato elettorale)

La stessa assemblea procede pertanto alle seguenti incombenze:

- a) designa, per alzata di mano, un comitato elettorale composto da tre membri, che si insedia immediatamente e provvede a sua volta ad eleggere nel proprio seno il Presidente ed un segretario.
- b) fissa l'ora entro la quale possono essere presentate le liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, liste, che a norma dell'art. 33, 1° comma, della legge 249/1991 non possono essere in numero inferiore a due;
- c) fissa l'orario entro cui possono essere presentate le liste alla carica di sindaco effettivo e supplente, che, parimenti, non possono essere in numero inferiore a due.
- d) fissa l'orario nel quale dovranno tenersi le elezioni.

Le liste di cui al punto b) non possono comprendere un numero di candidati superiore a nove e debbono essere sottoscritte per accettazione dai candidati stessi. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti delegati. Il delegato non può presentare più di una lista per ciascuna elezione. Il candidato non può essere presentatore di liste né far parte di più liste. Le firme di accettazione e di presentazione dovranno essere autenticate da un membro del comitato elettorale.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPA CL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Le liste di cui al punto c) non possono comprendere un numero di candidati superiore a tre e debbono essere sottoscritte per accettazione dai candidati stessi. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti delegati. Le firme di accettazione e di presentazione dovranno essere autenticate da un membro del comitato elettorale;

Nell'eventualità di mancata presentazione di più liste, non si può procedere alle elezioni e l'Assemblea dovrà essere riconvocata entro trenta giorni.

ART. 26
(Procedimento elettorale)

Il comitato elettorale riceve dall'Ente:

- le schede, predisposte per le operazioni di voto;
- le cabine o transenne per assicurare la segretezza del voto e quant'altro agli stessi fini possa occorrere, nonché due copie, di cui una da esporre nel locale delle votazioni, del seguente materiale:
- elenco degli eleggibili alla carica di Consigliere di Amministrazione;
- elenco degli eleggibili alla carica di sindaco effettivo e supplente in rappresentanza della categoria.

Il Comitato elettorale annota sulla copia a sua disposizione dell'elenco dei Delegati, l'espressione del voto.

Le elezioni alla carica di consigliere di amministrazione si svolgono con voto segreto e preferenze limitate a non più di sei candidati, da scegliere nella lista votata pena la nullità delle preferenze espresse pur restando valido il voto di lista.

Le elezioni alla carica di Sindaco effettivo e quelle di Sindaco supplente si svolgono con voto segreto.

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

Le schede sono stampate a ciclostile - su carta di colore bianco per l'elezione alla carica di consigliere di amministrazione - sulla base delle liste presentate.

Le schede sono stampate a ciclostile su carta di diverso colore per le elezioni alle cariche di Sindaco effettivo e supplente.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme, di cui al capo IV del titolo II del presente Regolamento, in quanto applicabili.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

CAPO II

DELLA PROCLAMAZIONE E DELLA CONVOCAZIONE DEGLI ELETTI

ART. 27

(Proclamazione alla carica di Consigliere di Amministrazione)

La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione è fatta dal Presidente del Comitato Elettorale, di cui al precedente art. 25, non appena ultimate le operazioni di spoglio, dandone atto a verbale, con l'indicazione dei sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata e dei tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto, salvo quanto altro previsto dall'art. 33, comma 2, della Legge 5 agosto 1991, n° 249.

Il verbale delle relative operazioni elettorali, compilato in tre copie su modello predisposto dall'Ente, viene redatto e sottoscritto in ciascuna pagina dai componenti il comitato elettorale medesimo e consegnato immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

Le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, quelle sostituite e quelle non utilizzate, sigillate in separati plichi, vengono contemporaneamente consegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

La proclamazione viene comunicata agli interessati dall'Ente a mezzo raccomandata A.R.. L'accettazione della carica, da parte degli eletti, deve essere inviata all'ENPACL con raccomandata A.R., nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'avviso di proclamazione.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Art. 28

(Proclamazione alla carica di Sindaco)

La proclamazione degli eletti alla carica di sindaco effettivo e sindaco supplente è eseguita dal Presidente del Comitato elettorale, non appena ultimate le operazioni di spoglio, dandone atto a verbale, con l'indicazione del candidato che ha ottenuto la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente avendo riportato il maggior numero di voti nelle rispettive elezioni.

I verbali delle tre distinte operazioni elettorali, ciascuno compilato in tre copie su separato, apposito modello predisposto dall'Ente, vengono redatti e sottoscritti in ciascuna pagina dai componenti il comitato elettorale e consegnati immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

Le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, quelle sostituite e quelle non utilizzate, sigillate in separati plichi, vengono contemporaneamente consegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

La proclamazione viene comunicata agli interessati dall'Ente a mezzo raccomandata A.R.. L'accettazione della carica, da parte degli eletti, deve essere inviata all'ENPACL a mezzo di raccomandata A.R., nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'avviso di proclamazione.

ART. 29

(Trasmissione di copia dei verbali e convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Ricevuti i verbali di cui agli articoli precedenti, nonché le lettere di accettazione da parte degli eletti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente provvede:

- a) a trasmettere, entro due giorni, copia dei predetti verbali al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero del Tesoro, affinché sia provveduto alle designazioni di cui all'articolo 16 dello Statuto;

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

- b) a convocare i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci per l'insediamento e le elezioni delle cariche interne, a norma dell'art. 34 della legge 5 agosto 1991, n° 249.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 30

(Oneri per l'applicazione del regolamento)

Tutte le spese necessarie all'applicazione del regolamento sono a carico dell'Ente che, a richiesta dei Consigli Provinciali dell'Albo dei Consulenti del Lavoro, potrà concedere congrui anticipi.

ART. 31

(Ricorso sulla validità delle elezioni)

Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti a componenti degli Organi dell'Ente, ogni iscritto può proporre ricorso, in carta legale, avverso la validità delle operazioni elettorali, al Consiglio di Amministrazione, che decide in via definitiva nel termine di centoventi giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.

PARTE SECONDA

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

TITOLO I

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PENSIONI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Le prestazioni previdenziali previste dalla legge per i consulenti del lavoro sono quelle di seguito indicate:

- 1) pensioni di vecchiaia;
- 2) pensioni di anzianità;
- 3) pensioni di inabilità;
- 4) pensioni di invalidità;
- 5) pensioni di reversibilità e indirette.

Art. 2

Tutte le prestazioni sono erogate su domanda degli aventi diritto. Le pensioni sono pagate in n. 13 rate mensili.

Art. 3

La domanda diretta al riconoscimento del diritto alla pensione deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata della documentazione richiesta dall'Ente.

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Art. 4

La domanda di pensione, da trasmettersi in piego postale raccomandato, si intende presentata nel giorno risultante dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale di partenza.

Art. 5

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o a favore dei superstiti, gli arretrati di pensione spettano per un massimo di due annualità, senza interessi.

Art. 6

Le pensioni erogate dall'Ente sono perequate annualmente, in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, calcolato dall'ISTAT.

Art. 7

Tutte le prestazioni previdenziali, ad eccezione delle pensioni di inabilità e invalidità di cui agli artt. 4 e 5 della legge 249/1991, sono liquidate dagli uffici dell'Ente.

Art. 8

Contro i provvedimenti dell'Ente gli interessati possono presentare formale ricorso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

La decisione amministrativa del Consiglio di Amministrazione è pronunciata entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso medesimo.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPA CL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

CAPO II

PENSIONE DI VECCHIAIA

Art. 9

La pensione di vecchiaia è liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto compie il sessantacinquesimo anno di età, sempreché abbia maturato il requisito di almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione all'Ente, salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 24 della legge 249/1991.

La pensione decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo alla data in cui sorge l'obbligo di corrispondere il trentesimo contributo, nella ipotesi in cui il requisito contributivo è raggiunto dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Gli iscritti all'Ente da epoca anteriore all'anno 1992 che, nell'anno 1994 e seguenti, hanno già raggiunto l'età pensionabile o che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età e debbono versare l'ultimo contributo necessario alla maturazione dell'anzianità minima contributiva, richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, sono comunque tenuti al versamento di detto contributo per l'intero anno, anche se la cancellazione dall'Ente si verifica prima del trentuno dicembre dell'anno del pensionamento. La pensione di vecchiaia è liquidata a condizione che sia previamente effettuato il pagamento del suddetto contributo.

Art. 10

Per il calcolo della misura della pensione di vecchiaia si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3 della legge 249/1991.

Art. 11

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

I pensionati che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni biennio di contribuzione.

Il supplemento è pari al 12 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi soggettivi ed integrativi versati nei due anni successivi alla liquidazione o riliquidazione della pensione di vecchiaia.

Art. 12

Il supplemento di pensione è liquidato, su domanda, a decorrere dall'1.1.1996, a coloro ai quali è stato riconosciuto il trattamento pensionistico ex legge 1100/1971 e che permangono iscritti all'ENPACL dopo il 1° gennaio 1994.

Art. 13

Il supplemento di pensione è liquidato, su domanda, a decorrere dall'1.1.1997, a coloro ai quali è riconosciuto il trattamento pensionistico ex legge 249/1991 e che permangono iscritti all'ENPACL dopo il 1° gennaio dell'anno successivo a quello del pensionamento.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

CAPO III

PENSIONE DI ANZIANITÀ

Art. 14

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che hanno versato almeno 35 anni di contribuzione.

Art. 15

Le pensioni di anzianità sono liquidate con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ove i richiedenti risultino già cancellati dall'Albo dei consulenti del lavoro e non più iscritti ad alcun elenco di lavoratori autonomi e non svolgano alcuna attività di lavoro dipendente.

Qualora non ricorra la suddetta condizione, la pensione di anzianità è liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del citato requisito.

Art. 16

La misura della pensione di anzianità è pari all'importo calcolato sulla base di 35/30, risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3 della legge 249/1991.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

CAPO IV

PENSIONE DI INABILITÀ

Art. 17

La pensione di inabilità è richiesta con apposita domanda dall'iscritto che, in costanza di rapporto assicurativo, abbia perduto in modo assoluto e permanente la capacità all'esercizio della professione a causa di sopravvenuta malattia o infortunio.

Deve altresì concorrere il requisito di 5 anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Si prescinde da tale anzianità minima qualora l'inabilità sia causata da infortunio.

La liquidazione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale dei consulenti del lavoro e da qualsiasi altro Albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi trattamento pensionistico diretto erogato da altro Istituto previdenziale.

Art. 18

L'entità della pensione di inabilità è determinata con le stesse modalità previste per quella di vecchiaia.

Art. 19

Per tutto quanto non previsto, si rimanda a quanto stabilito nella "PARTE TERZA" del presente regolamento.

E.N.P.A.C.L.
Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPA CL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

CAPO V

PENSIONE DI INVALIDITÀ

Art. 20

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo.

Deve altresì coesistere il requisito di 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente, ovvero di 5 anni nel caso che l'evento invalidante, in costanza di rapporto assicurativo, sia causato da infortunio.

Il pensionato di invalidità che continui ad esercitare la professione può chiedere, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, la liquidazione della pensione di vecchiaia ovvero di anzianità, in sostituzione della pensione di invalidità.

La pensione di invalidità può inoltre mutare in pensione di inabilità, qualora l'iscritto abbia definitivamente perduto la residua capacità lavorativa.

Il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità è incompatibile con ogni trattamento pensionistico diretto a carico di altro Istituto previdenziale.

Art. 21

L'entità della pensione di invalidità è determinata con le stesse modalità previste per il calcolo della misura della pensione di vecchiaia, ridotta al 70 per cento.

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

Art. 22

Per tutto quanto non previsto, si rimanda a quanto stabilito nella "PARTE TERZA" del presente regolamento.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

CAPO VI

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ E INDIRECTA

Art. 23

Le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità, sono reversibili ai superstiti dei consulenti del lavoro nei casi, alle condizioni e nelle misure stabilite dall'art. 8, della legge 249/1991.

Art. 24

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.

Art. 25

La pensione di invalidità causata da infortunio, concessa prima del compimento del decennio di iscrizione all'Ente, dà diritto - in caso di decesso del pensionato - ad una pensione di reversibilità calcolata senza tener conto della riduzione al 70 per cento prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 249/1991. L'entità della pensione è comunque diminuita di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.

Art. 26

La pensione indiretta spetta al coniuge, ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori del consulente iscritto che, deceduto in costanza di rapporto assicurativo, abbia maturato il requisito di almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Art. 27

La pensione indiretta è liquidata con le modalità indicate dall'art. 8 della legge 249/1991.

Art. 28

La pensione indiretta decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

CAPO VII

RICALCOLO DELLA PENSIONE

Art. 29

Coloro che godono della pensione di vecchiaia, di inabilità, di reversibilità o indiretta precedentemente alla data dell'1.1.1994, possono chiederne, per una sola volta, il ricalcolo per fruire dell'integrazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 249/1991.

Con il ricalcolo sono da conteggiare anche le quote previste dal secondo comma dell'art. 20 della legge 1100/1971, per effetto dei contributi per marche "Russo Spina" versati dopo la decorrenza della pensione e comunque entro e non oltre il 31.12.1991.

Art. 30

Il ricalcolo è liquidato, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

PARTE TERZA

PENSIONE DI INABILITÀ E DI INVALIDITÀ

TITOLO I

(Pensione di inabilità)

Art. 1

(Requisiti)

L'iscritto all'ENPACL ha diritto alla pensione di inabilità nel caso in cui, a causa di malattia o infortunio, abbia subito, successivamente alla iscrizione all'Ente, la perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione, sempreché sussistano i seguenti altri requisiti:

- a) l'iscritto abbia almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione; si prescinde da tali requisiti ove l'inabilità sia causata da infortunio;
- b) non goda di trattamento pensionistico diretto a carico di altro Ente o Istituto previdenziale. Non costituiscono causa di incompatibilità i trattamenti aventi natura risarcitoria (quali rendite INAIL, pensioni di guerra, ecc.);
- c) la totale e permanente invalidità si sia verificata dopo l'iscrizione all'ENPACL da parte del richiedente, anche se la patologia responsabile era precedente all'iscrizione;
- d) sia presentata apposita domanda in costanza di iscrizione all'Ente medesimo nella forma indicata nell'articolo successivo.

Art. 2

(Forma della domanda)

La domanda di pensione di inabilità deve documentare nelle forme dell'autodichiarazione:

- a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

- b) nel caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile del danno o dell'eventuale assicuratore.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario attestante la incapacità totale e permanente all'esercizio della professione; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante;
- 2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile e i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno escluso, in ogni caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Art. 3
(Modalità di accertamento)

L'accertamento dello stato di inabilità è effettuato, di regola, entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ente. Ad esso provvede un'apposita Commissione, composta da tre sanitari di fiducia dell'Ente che, effettuata visita medica in Roma, redige verbale in merito alle condizioni di salute del richiedente, esprimendo motivato parere circa l'esistenza o meno dello stato di inabilità.

Nel caso in cui il consulente del lavoro, per oggettivi motivi di salute, sia impossibilitato a sottoporsi a visita medica in Roma, può, su presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata presso il proprio domicilio da uno dei sanitari designato dalla Commissione.

In detta ipotesi il termine di cui al comma 1 è prorogato di ulteriori 60 giorni.

In tal caso il sanitario redige apposito verbale, il quale è esaminato dalla commissione medica, che stabilisce collegialmente l'esistenza o meno dell'inabilità, nei modi indicati nel successivo art. 5.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Effettuato l'accertamento di cui sopra, gli Uffici procedono al completamento dell'istruttoria amministrativa per la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4
(Accertamento di speciali stati inabilitanti)

In caso di malattia palese ed irreversibile che risulti in modo inequivocabile da documentazione certa allegata alla domanda, e come tale riconosciuta all'unanimità dai componenti della Commissione medica, l'Ente può provvedere senza che si proceda a visita medica.

Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma l'inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione di inabilità può essere ugualmente adottato, anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

Art. 5
(Compiti della Commissione medica)

La Commissione medica invia alla direzione generale dell'Ente, entro il termine di 10 giorni dall'espletamento dell'incarico ricevuto, la relazione, compilata secondo lo schema predisposto dall'Ente e contenente:

- a) l'indicazione e la descrizione della infermità riscontrata;
- b) la valutazione motivata della esistenza o meno della totale e permanente incapacità dell'iscritto all'esercizio
- c) della professione con l'indicazione dell'epoca di insorgenza dello stato di inabilità;
- d) il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

La Commissione medica correda la propria relazione con tutti i documenti prodotti dal richiedente, nonché con gli originali di quelli relativi agli ulteriori eventuali accertamenti eseguiti (radiografie, elettrocardiogrammi, analisi di laboratorio, ecc.).

Art. 6
(Riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità)

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENPACL, esaminata la domanda e la relazione medico-legale, delibera circa il riconoscimento o meno del diritto alla pensione di inabilità.

Gli Uffici provvedono quindi alla comunicazione dell'esito della domanda all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, il consulente del lavoro, che non vi abbia già provveduto, è tenuto alla cancellazione da qualsiasi albo professionale, dandone comunicazione all'Ente a mezzo raccomandata, entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, pena la decadenza dal diritto a pensione di inabilità.

Art. 7
(Decorrenza della pensione e condizioni per l'erogazione)

La pensione di inabilità è liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ove il richiedente medesimo risulti cancellato dall'Albo dei consulenti del lavoro e da qualsiasi altro albo professionale nel mese stesso di presentazione della domanda, ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

Ove non ricorra la suddetta condizione la pensione di inabilità è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cancellazione dagli albi professionali.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Art. 8
(Reiezione e ricorso)

Il provvedimento di reiezione della domanda di pensione di inabilità è notificato all'interessato con l'indicazione della motivazione e con l'esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Amministrazione dell'ENPACL e deve essere trasmesso all'Ente a mezzo di raccomandata entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione deferisce il nuovo accertamento dello stato di inabilità ad un Collegio composto di tre medici, uno dei quali è nominato dal Presidente dell'Ente, uno dal ricorrente ed il terzo scelto in accordo dai primi due medici, assume le funzioni di Presidente.

In mancanza di accordo, il terzo medico è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Roma.

Il Presidente del collegio decide il luogo e le modalità di espletamento della visita collegiale.

Il ricorrente sostiene le spese per il sanitario di propria fiducia; le spese per gli altri due sanitari sono a carico dell'Ente, le spese per gli eventuali accertamenti diagnostici disposti Collegio sono anticipate dall'Ente e poste poi a carico della parte soccombente.

L'esito della visita è comunicato all'Ente dal Presidente del collegio medico, con le stesse modalità previste dal precedente art. 5.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENPACL, esaminato il ricorso, decide circa l'accoglimento o la reiezione del medesimo.

La notificazione del provvedimento di definizione del ricorso è effettuata dagli Uffici dell'Ente con le stesse modalità di cui al comma 2 del precedente art. 6.

Art. 9
(Revisione. Eventuale revoca)

Entro 10 anni dalla decorrenza della pensione l'Ente può accertare in qualsiasi momento il permanere delle condizioni di inabilità del pensionato, dichiarato revisionabile, purché non abbia compiuto settantacinque anni di età.

La visita medica è effettuata con le stesse modalità indicate nel precedente art. 3.

La pensione è revocabile con il venir meno dell'inabilità ed è sospesa nei confronti del pensionato che non si sottoponga a revisione, senza giustificato motivo.

Ove, trascorsi sei mesi dalla data della sospensione, il pensionato si rifiuti, senza giustificato motivo, di sottoporsi agli accertamenti dell'Ente, la pensione è revocata dalla data della sospensione.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

TITOLO II
(Pensione di invalidità)

Art. 10
(Requisiti)

L'iscritto ENPACL ha diritto alla pensione di invalidità nel caso di riduzione, in modo continuativo, a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione, a causa di malattia (fisico o mentale), o infortunio sopravvenuto all'iscrizione all'Ente medesimo purché sussistano i seguenti altri requisiti:

- a) l'iscritto possa vantare almeno dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione, ovvero cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione se l'invalidità è causata da infortunio;
- b) non goda di trattamento pensionistico diretto a carico di altro Ente o istituto previdenziale; non costituiscono causa di incompatibilità i trattamenti aventi natura di reddito risarcitorio;
- c) l'evento invalidante sia insorto in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e comunque dopo l'iscrizione all'ENPACL da parte del richiedente. La riduzione della capacità all'esercizio della professione, può preesistere al rapporto previdenziale, ovvero alla data del 1° gennaio 1996, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo di detta capacità, dopo l'iscrizione all'Ente e, comunque, dopo il 1° gennaio 1996;
- d) sia presentata apposita domanda in costanza di iscrizione all'Ente medesimo nella forma indicata nell'articolo successivo.

Art. 11
(Forma della domanda)

La domanda di pensione di invalidità deve documentare nella forma dell'autodichiarazione:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

- a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
- b) in caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile o dell'eventuale assicuratore.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario attestante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento invalidante;
- 2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno escluso, in ogni caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Art. 12
(Modalità di accertamento)

L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato da una apposita Commissione composta da tre sanitari di fiducia dell'Ente nei modi e nei tempi indicati dal precedente art. 3.

Art. 13
(Accertamento di speciali stati invalidanti)

Qualora si verifichi il decesso del richiedente la pensione di invalidità prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, e l'invalidità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione di invalidità può essere adottato "a posteriori" anche ai fini della reversibilità della pensione stessa ai superstiti aventi diritto.

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

Art. 14

(Compiti della Commissione medica)

La Commissione medica, una volta eseguiti gli accertamenti, invia alla direzione generale dell'Ente nei modi e nei tempi di cui al precedente art. 5, la relazione contenente i dati relativi alla invalidità.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Art. 15

(Riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità)

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENPACL, esaminata la domanda e la relazione medico-legale, delibera circa il riconoscimento o meno del diritto alla pensione di invalidità.

Gli Uffici provvedono quindi alla comunicazione dell'esito della domanda all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16

(Decorrenza della pensione)

La pensione di invalidità è liquidata con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 17

(Reiezione e ricorso)

In caso di reiezione della domanda di pensione di invalidità o di ricorso avverso tale decisione, si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 8.

Art. 18

(Revisione. Eventuale revoca)

Ogni tre anni l'Ente accerta limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza della invalidità, con le stesse modalità indicate nel precedente art. 3, in quanto applicabili.

A seconda che la Commissione medica accerti che permangono o sono cessate le cause invalidanti l'Ente conferma o revoca la pensione, tenendo anche conto nel primo

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

caso, dell'esercizio dell'attività professionale eventualmente svolta dal pensionato. All'uopo gli Uffici dovranno fornire al Consiglio di Amministrazione una relazione sulla attività professionale eventualmente svolta dal pensionato. Detta relazione potrà essere predisposta anche usufruendo della facoltà prevista dall'art. 27, comma 3, della legge 249/1991.

La pensione diviene definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte.

La pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si sottoponga, senza giustificato motivo, a revisione.

Ove, trascorsi sei mesi dalla data della sospensione, il pensionato si rifiuti, senza giustificato motivo, di sottoporsi agli accertamenti dell'Ente, la pensione è revocata dalla data della sospensione.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

PARTE QUARTA

INTEGRAZIONE AL MINIMO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

TITOLO UNICO

ART. 1

(Integrazione al minimo del trattamento pensionistico)

Il trattamento pensionistico corrisposto dall'ENPACL é integrato, a domanda fino a concorrenza dalla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a favore di coloro che non posseggano redditi di importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo stesso, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e sempreché non fruiscano d'integrazione al minimo su altro trattamento pensionistico.

Qualora il reddito complessivo risulti inferiore al limite suddetto, l'integrazione al trattamento minimo, di cui al precedente comma, é riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

ART. 2

(Contitolarità della pensione a superstiti)

Nei casi di contitolarità della pensione a superstiti, l'integrazione al minimo é ripartita in proporzione alla quota spettante a ciascun superstite; in tali casi il diritto all'integrazione al trattamento minimo é riconosciuto indipendentemente dalla situazione reddituale dei singoli titolari ai quali, pertanto, non deve essere richiesta alcuna dichiarazione concernente i redditi.

ART. 3

(Valutazione delle pensioni dirette)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPA CL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

L'integrazione al minimo di cui all'art. 7 della legge 29.12.1988, n. 544, spetta anche ai titolari di pensione E.N.P.A.C.L. il cui importo sia inferiore al minimo del F.P.L.D. per effetto della riduzione sia obbligatoria sia facoltativa dei contributi prevista dall'art. 28 della legge 1100/1971 nonché dall'art. 12 della legge 249/1991.

ART. 4
(Valutazione dei limiti di reddito)

Agli effetti della valutazione dei limiti di reddito di cui al precedente art. 1, si tiene conto del reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'imposta della pensione da integrare al trattamento minimo.

ART. 5
(Dichiarazione e accertamento dei redditi)

Per l'accertamento dei redditi di cui all'art. 1, comma 1, gli interessati devono presentare entro il 15 gennaio di ogni anno dichiarazione, sottoscritta ai sensi dell'art. 24 della legge 13/4/1977 n. 114, concernente i redditi presunti, prodotti nell'anno antecedente quello per il quale si deve accertare l'esistenza o il permanere del diritto all'integrazione al minimo del trattamento pensionistico. I redditi debbono essere dichiarati al lordo delle deduzioni e devono essere dichiarati anche quando, in relazione alla loro entità, non vi è obbligo di dichiarazione fiscale.

A detta dichiarazione deve fare seguito, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, analoga dichiarazione concernente i redditi lordi denunciati ai fini IRPEF nell'anno antecedente quello per cui è prodotta la dichiarazione medesima ovvero, su richiesta dell'Ente, copia della dichiarazione dei redditi.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Ove il reddito complessivo dichiarato in via presuntiva sia di entità superiore al limite di reddito indicato al comma 1 del precedente art. 1, è sospesa l'erogazione dell'integrazione. Accertato il venir meno del diritto all'integrazione, sulla scorta dell'entità del reddito dichiarato in via definitiva, l'Ente provvede al recupero delle somme versate nel corso dell'anno a titolo di integrazione.

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi presunti entro il precitato termine del 15 gennaio comporta la sospensione dell'integrazione al minimo.

Ove, successivamente a detta sospensione, non venga inoltrata all'Ente, entro il 30 giugno, la dichiarazione dei redditi effettivamente prodotti nell'anno precedente, è assunto provvedimento comportante il venir meno del diritto all'integrazione medesima a decorrere al 1° gennaio dello stesso anno nel quale è intervenuta la sospensione.

ART. 6
(Corresponsione dell'integrazione)

L'integrazione è corrisposta fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo di anno in anno vigente per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, secondo i valori provvisori stabiliti annualmente in tale gestione. Nell'anno successivo si procede al conguaglio o al recupero dell'integrazione in base ai valori effettivi del trattamento minimo vigente per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

L'integrazione è corrisposta con le stesse modalità previste per l'erogazione del trattamento pensionistico.

L'integrazione al minimo è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda di integrazione o dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, se successiva. In caso di ritardata presentazione della istanza di pensione, sono altresì dovuti, in analogia a quanto stabilito dall'art. 22, comma 5, della legge 1100/1971, gli arretrati, senza interessi, con un massimo di due annualità, dell'integrazione al minimo, ove spettante.

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

ART. 7

(Copertura finanziaria)

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione dell'art. 7 della legge 544/1988 si provvede con le normali fonti di finanziamento della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, con l'inserimento degli oneri medesimi nelle relative previsioni di spesa.

PARTE QUINTA

EROGAZIONE PROVVIDENZE STRAORDINARIE

TITOLO I

DELLE NORME GENERALI

Art. 1

Giusta quanto disposto dall'art. 11 della legge 5.8.1991 n. 249, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di erogare provvidenze a favore dei soggetti indicati nel successivo art. 2, secondo le norme del presente regolamento.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

TITOLO II

DEI SOGGETTI ASSISTIBILI

Art. 2

Le prestazioni possono essere erogate agli iscritti in costanza di rapporto assicurativo, ai pensionati, ai loro familiari, che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità, in conformità a quanto stabilito nei successivi articoli.

Sono esclusi, comunque, dalle prestazioni di cui al comma precedente, i familiari superstiti del professionista che, all'atto del decesso, non era più iscritto all'Ente.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

TITOLO III

DELLE CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 3

Le prestazioni previste dal Titolo V del presente regolamento possono essere erogate a condizione che:

- l'iscritto sia in regola col versamento delle quote di iscrizione all'Albo provinciale di appartenenza;
- nei confronti dell'iscritto non sia stato assunto il provvedimento di sospensione dall'esercizio della attività professionale;
- l'iscritto sia in regola col versamento dei contributi dovuti per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Ente;
- in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, alla data della morte, sussistano tutti i requisiti suddetti.

L'onere della prova che esistono i requisiti richiesti è a carico dell'assistibile che inoltra domanda di prestazioni.

Art. 4

Costituiscono circostanze o situazioni di notevole gravità quelle derivanti da:

- a) calamità naturali;
- b) furto o incendio del materiale e dell'attrezzatura dello studio, purché non dipendenti da dolo o da colpa grave, tali da impedire e/o compromettere il normale esercizio della professione e/o l'integrità fisica della persona stessa;
- c) malattie, infortuni e situazioni di tale bisogno che determinino condizioni di particolare disagio economico dell'iscritto o pensionato e dei suoi familiari;

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

- d) decesso dell'iscritto o del pensionato quando determini uno stato di tale disagio economico per i familiari superstiti da compromettere le minime esigenze di sussistenza.

Art. 5

Particolari contributi, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, potranno essere concessi anche nel caso che l'iscritto, per malattia e/o infortunio, si venga a trovare per almeno quattro mesi nell'impossibilità di esercitare proficuamente la professione.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

TITOLO IV

DELLE MODALITÀ PER OTTENERE LE PRESTAZIONI

Art. 6

Per ottenere le prestazioni il richiedente dovrà inviare domanda, in carta semplice, indirizzata al Consiglio di Amministrazione dell'ENPACL, descrivendo in forma particolareggiata le circostanze o situazioni di notevole gravità che hanno determinato lo stato di particolare bisogno.

Art. 7

La domanda di cui all'art. 6 deve essere spedita entro e non oltre centoventi giorni, salvo comprovati impedimenti, dalla data dell'evento che ha determinato la condizione di particolare bisogno.

I documenti che debbono essere inviati a corredo della domanda e che comunque possono essere trasmessi in periodo successivo sono:

- 1) dichiarazione, in carta libera, rilasciata dal Presidente del Consiglio Provinciale dell'Albo presso il quale il consulente è iscritto, attestante la regolarità di iscrizione e contribuzione dell'iscritto nonché lo stato di bisogno dell'iscritto stesso o del pensionato;
- 2) certificato sostitutivo di atto notorio dal quale risultino il reddito lordo e quello netto ai fini IRPEF dell'ultima dichiarazione mod. 740 e la dichiarazione attestante di non aver fruito da altro Ente o Cassa di analoga prestazione e di essere a conoscenza di non poterne fruire nell'immediato futuro;
- 3) dichiarazione o certificazione rilasciata dall'autorità competente attestante la veridicità e la gravità dell'evento che ha determinato una delle condizioni di cui alla lettera b) del II precedente art. 4;
- 4) certificato di stato di famiglia e, ove necessari, certificato di morte;

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

- 5) ogni e qualsiasi altra idonea documentazione che, a richiesta dell'Ente, si renda necessaria per l'istruzione della pratica.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

TITOLO V

DELLE PRESTAZIONI

Art. 8

Per la determinazione dell'opportunità e della misura delle provvidenze si tiene conto delle condizioni economiche, anche in relazione al carico familiare, del richiedente nonché delle prestazioni eventualmente erogate a suo favore da altri fondi di previdenza e/o altri Enti. Sono in ogni caso esclusi da tali prestazioni i consulenti del lavoro che fruiscono di redditi netti imponibili di qualunque genere per un importo complessivo superiore a lire 25.008.000 annue aumentato di lire 2.709.000 annue per ogni persona a carico. Sono parimenti esclusi dalle provvidenze i familiari superstiti degli iscritti o pensionati che fruiscono di redditi netti imponibili di qualunque genere per un importo complessivo superiore a lire 10.420.000 annue nel caso di un superstite, di lire 13.025.000 annue nel caso di due superstiti, di lire 16.151.000 annue nel caso di tre o più superstiti.

Le prestazioni erogate in forza delle presenti norme consistono in:

- contributo da erogarsi in rapporto alla gravità delle condizioni di particolare bisogno nei casi previsti dal precedente art. 4 per un importo comunque non superiore a lire 12.500.000;
- contributo da erogarsi in rapporto alla gravità della situazione di bisogno, di cui all'art. 5, in misura non superiore a lire 6.770.000.

Per ciascun tipo di provvidenza non può essere erogato più di un contributo ogni anno.

Le misure dei redditi minimi e delle provvidenze di cui al presente articolo sono perequate annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione, giusta quanto previsto dall'art. 10 della legge 5.8.1991, n. 249 in materia di pensioni.

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

In sede di prima applicazione del presente regolamento, le misure suindicate sono rivalutate dal primo gennaio 1994".

E.N.P.A.C.L.
Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

TITOLO VI

DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione, in base alle norme del presente regolamento e sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente, provvederà ad erogare le I prestazioni previste dal precedente art. 8.

Art. 10

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono definitive e debbono comunque essere sempre motivate.

E.N.P.A.C.L.
Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

TITOLO VII

DEL FINANZIAMENTO E DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 11

Ai relativi oneri si provvede, per ogni esercizio in apposito capitolo del bilancio di previsione, con uno stanziamento calcolato entro i limiti previsti dall'art. 11 - comma 3 - della legge 5.8.1991 n. 249.

Art. 12

Le eventuali somme non impegnate dello stanziamento annuale non potranno essere utilizzate nei successivi esercizi finanziari.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

PARTE SESTA

CONTRIBUTI - RISCOSSIONE - SANZIONI
(ARTT. 12-13-17-18-20 E 27 COMMA 3 LEGGE 5/8/1991 N. 249)

TITOLO I

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Art. 1 (art. 12/commi 1 e 2) (Frazionabilità contributo soggettivo)

Il contributo soggettivo annuo obbligatorio a carico di ogni iscritto all'Ente, ancorché già pensionato ENPACL, è frazionabile in dodicesimi ed è dovuto in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all'ENPACL nell'anno solare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 249/1991 (in seguito richiamata come "legge"). La quota di contributo mensile è dovuta anche nel caso di un sol giorno di iscrizione nel mese. L'iscrizione si intende efficace a tutto il giorno precedente quello in cui si verifica la cancellazione.

Art. 2 (art.12/comma 3)
(Riduzione contributiva agli infratrentenni)

I Consulenti del lavoro infratrentenni che si iscrivono per la prima volta all'Ente sono soggetti al versamento di tante quote contributive mensili ridotte alla metà quanti sono i mesi di effettiva iscrizione nel primo anno solare, nonché di contributi annui parimenti ridotti per i due anni successivi a quello di iscrizione.

Art. 3 (art. 12/comma 4)
(Riduzione facoltativa del contributo soggettivo iscritti altra forma previdenziale obbligatoria)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria che si iscrivono all'ENPACL possono ottenere, per il periodo di iscrizione all'altro Ente di previdenza, la riduzione a metà del contributo soggettivo, soltanto nel caso che trasmettano all'ENPACL la relativa domanda, entro e non oltre 30 giorni dalla data di iscrizione a detto Ente. Gli iscritti all'ENPACL che si iscrivano ad altra forma di previdenza obbligatoria debbono esercitare la facoltà di cui sopra entro e non oltre 30 giorni dalla data di iscrizione a detta altra forma di previdenza o di avvenuto accertamento della iscrizione stessa.

Art. 4 (art. 12/comma 4)
(Modalità esercizio facoltà riduzione contributiva)

La domanda per l'esercizio della facoltà di cui all'art. 3 deve essere spedita all'Ente in plico raccomandata A.R. ed essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'Ente previdenziale presso cui il richiedente è iscritto nonché la decorrenza di tale iscrizione o la data di notifica del provvedimento della sua iscrizione all'altro Ente previdenziale.

Art. 5 (art. 12/comma 4)
(Decorrenza della riduzione facoltativa del contributo)

La riduzione contributiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 6 (art. 12/comma 4)
(Rinuncia facoltà riduzione contributiva. Decorrenza)

L'assicurato ENPACL che, ai sensi del precedente articolo 3, fruisce della riduzione del contributo soggettivo ENPACL, può chiedere, pur perdurando l'iscrizione obbligatoria ad altro Ente previdenziale, di corrispondere detto contributo nella misura intera. In tale caso, è tenuto a versare il contributo nella misura intera, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza.

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

L'iscritto che ha rinunciato alla riduzione contributiva può chiedere nuovamente la riduzione del contributo soggettivo, soltanto per effetto di altra iscrizione a diversa forma obbligatoria di previdenza.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Art. 7 (art. 12/comma 4)

(Obbligo comunicazione cessazione iscrizione altra forma obbligatoria previdenziale)

L'iscritto che fruisce di riduzione del contributo soggettivo deve comunicare la cessazione dell'iscrizione ad altra forma obbligatoria di previdenza, a mezzo di plico raccomandato A.R., entro e non oltre 30 giorni dalla data di cessazione dell'iscrizione all'altro Ente previdenziale, ovvero dalla data di notifica del relativo provvedimento, fornendo copia del provvedimento medesimo. L'obbligo di versamento del contributo soggettivo in misura intera sorge dal primo giorno del mese successivo a quello di cancellazione della iscrizione all'altro Ente previdenziale.

Art. 8 (art.12/comma 4)

(Sanzione per omessa comunicazione)

L'omissione della comunicazione di cui al precedente art. 7, è considerata evasione delle quote contributive non versate e pertanto comporta l'obbligo di corresponsione delle quote contributive medesime, nonché delle maggiorazioni ed interessi dovuti per legge.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

TITOLO II

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Art. 9 (art. 13/comma 1) (Volume di affari ai fini IVA)

Tutti gli iscritti all'albo dei Consulenti del lavoro (in seguito indicato semplicemente "albo"), ancorché già pensionati ENPACL, devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA relativi all'esercizio dell'attività professionale di consulente del lavoro.

L'entità del volume annuale d'affari ai fini IVA su cui è applicata la suddetta maggiorazione deve essere comunicata all'ENPACL secondo le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

L'ammontare della maggiorazione percentuale di cui sopra dovrà essere versato all'Ente nei modi indicati nei successivi paragrafi.

Art. 10 (art. 13/comma 5)

(Contributo integrativo dovuto dagli aventi diritto a riduzione contributiva)

L'iscritto avente diritto a riduzione del contributo soggettivo - per effetto di iscrizione ad altro Ente di previdenza per liberi professionisti - è tenuto a versare all'Ente, per ogni anno di contribuzione ridotta, un contributo integrativo calcolato su un imponibile non inferiore al 50% del volume di affari complessivamente prodotto, ove tale imponibile non superi detta percentuale.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Art. 11 (comma 17/comma 1)
(Soggetti obbligati alla comunicazione)

La comunicazione annuale, prescritta dall'art. 17 della legge, deve essere resa dai Consulenti del lavoro che sono stati iscritti nell'albo professionale per tutto o parte dell'anno che precede quello della dichiarazione.

In caso di morte dell'iscritto, la comunicazione, ove non sia stata già presentata da quest'ultimo, deve essere prodotta dagli eredi.

Art. 12 (art. 17/comma 1)
(Termine per l'invio della comunicazione)

Il termine perentorio per l'inoltro della comunicazione indicata nell'articolo precedente è di 60 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA.

art. 13 (art. 17)
(Modulo per la comunicazione)

La comunicazione di cui all'art. 17 della legge, salvo quanto previsto dal successivo art. 19, deve essere compilata, a pena di nullità, sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e contenere tutti i dati richiesti dall'Ente.

L'Ente ha facoltà di utilizzare, come ritenga più opportuno, i dati e le notizie di cui venga in possesso per effetto di comunicazione redatta in forma diversa da quella di cui al punto precedente, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 17 e 18 della legge.

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

Art. 14 (art. 17)

(Elementi della comunicazione)

Sono elementi essenziali della comunicazione:

- 1) la inequivoca identificazione del dichiarante;
- 2) la sottoscrizione del dichiarante.

La comunicazione mancante di uno o entrambi gli elementi essenziali, è considerata comunicazione "omessa".

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Sono elementi necessari della comunicazione:

- 1) l'ammontare dei volumi di affari dichiarati ai fini dell'IVA per l'anno precedente quello della dichiarazione, anche se pari a zero, previsti nei moduli predisposti dall'Ente ai fini della comunicazione annuale;
- 2) gli estremi di versamento del contributo integrativo (importo e data).

In caso di omessa o errata comunicazione di uno o più dati necessari, il dichiarante è tenuto a comunicare, nei modi indicati dall'Ente, la formulazione corretta dei dati entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente medesimo.

In caso di mancato riscontro recante i suddetti chiarimenti la dichiarazione incompleta o errata è ritenuta omessa a tutti gli effetti di legge.

Art. 15 (art. 17)
(Predisposizione del modulo per la comunicazione)

Il modulo, precompilato dall'Ente nella parte anagrafica, è spedito ad ogni iscritto all'Albo almeno 45 giorni prima della scadenza del termine.

La mancata o non tempestiva ricezione del modulo inviato dall'Ente a ciascun iscritto non esonera comunque quest'ultimo dall'obbligo di effettuare la prescritta comunicazione.

L'Ente provvede altresì a spedire a ciascun Consiglio Provinciale dei Consulenti del lavoro congruo numero di moduli in bianco in relazione al numero degli iscritti.

Qualora i moduli non pervengano al Consiglio Provinciale almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 12 lo stesso Consiglio Provinciale richiede immediatamente, per telegramma, una nuova spedizione e l'Ente provvede a rispedirne il necessario quantitativo.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

L'iscritto che non riceve il modulo inviatogli è tenuto a procurarsi tempestivamente altro modulo presso la sede del Consiglio Provinciale di appartenenza o presso la sede dell'ENPACL.

L'Ente può ritenere valida la comunicazione resa senza l'impiego del modulo regolamentare, purché spedita o consegnata nei termini di legge e contenente tutti gli elementi essenziali di cui al precedente art. 14, allorché il dichiarante dimostri l'impossibilità di compilare la comunicazione sul modulo predisposto dall'Ente.

Art. 16 (art. 17)
(Modalità ed inoltro della comunicazione)

I moduli, compilati in ogni parte, debbono essere inviati all'Ente a mezzo raccomandata semplice.

Ai fini della tempestività dell'invio fa fede la data attestata dall'ufficio postale.

Art. 17 (art. 17)
(Volumi di affari da comunicare)

La comunicazione di cui all'art. 17 deve contenere l'indicazione:

- 1) del volume complessivo di affari ai fini dell'IVA denunciato per l'anno precedente quello della dichiarazione, nonché di quello relativo a tutte le attività libero-professionali, assoggettabile a maggiorazione percentuale;
- 2) l'ammontare del volume di affari IVA prodotto in qualità di consulente del lavoro, di entità pari alla somma di tutti i corrispettivi, sui quali è stato applicato il contributo stabilito dall'art. 13 della legge, percepiti per le prestazioni di cui al comma 1 dell'art. 9.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Nella comunicazione devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente, dei volumi di affari IVA qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Art. 18 (art. 17)
(Controllo delle comunicazioni)

L'Ente, ai sensi dell'art. 20 della legge, può esigere da ciascun iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, entro il termine di prescrizione decennale, ogni documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali del volume di affari agli Uffici IVA.

Può altresì inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si adottano i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 5, della legge ed è sospesa l'eventuale corresponsione della pensione fino alla comunicazione di esauriente risposta.

Art. 19 (art. 17/comma 3)
(Associazioni e società di professionisti)

Il Consulente del lavoro che esercita la professione, partecipando ad associazioni di professionisti, deve provvedere annualmente, ai sensi dell'art. 17 della legge, alla compilazione anche dell'apposito quadro del modulo predisposto dall'Ente, relativo ai volumi di affari IVA prodotti in associazione. La comunicazione deve essere inviata con le modalità previste dall'art. 16.

Art. 20 (art. 17/comma 3)
(Elementi della comunicazione per partecipanti ad associazioni di professionisti)

Sono elementi essenziali della comunicazione:

- 1) inequivoca identificazione del dichiarante;

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

2) sottoscrizione del dichiarante.

La comunicazione mancante di uno o entrambi gli elementi essenziali è considerata comunicazione omessa.

Sono elementi necessari della comunicazione:

- 1) denominazione e sede della associazione o società;
- 2) numero di partita IVA della associazione o società;
- 3) cognome e nome di tutti gli associati o soci, con indicazione degli albi professionali di iscrizione;
- 4) numero di codice fiscale dei singoli associati o soci iscritti all'albo dei consulenti del lavoro;
- 5) ammontare complessivo annuo del volume d'affari dell'associazione anche se pari a zero;
- 6) ammontare complessivo annuo del volume d'affari dell'associazione assoggettato a contributo integrativo;
- 7) quota di partecipazione del dichiarante in base al contratto associativo;
- 8) gli estremi (importo e data) di versamento del contributo integrativo.

In caso di omessa o errata comunicazione di uno o più dati necessari, il dichiarante è tenuto a comunicare, nei modi indicati dall'Ente, la formulazione corretta dei dati, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente medesimo.

In caso di mancato riscontro recante i suddetti chiarimenti la dichiarazione incompleta o errata è ritenuta omessa a tutti gli effetti di legge.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

TITOLO III

IRREGOLARITÀ NELLE COMUNICAZIONI E SANATORIA

Art. 21 (art. 17/comma 4)
(Comunicazione tardiva)

Si ha comunicazione "tardiva" ai sensi dell'art. 17 della legge:

- a) se la comunicazione, non presentata né inviata nel termine di cui all'art. 12, viene resa entro e non oltre i successivi 90 giorni (comunicazione tardiva);
- b) se la comunicazione, presentata nei termini ma da considerarsi "infedele" ai sensi del successivo art. 22, viene sostituita da altra veritiera, resa conformemente alle modalità stabilite dall'Ente, entro e non oltre 90 giorni successivi al termine di cui all'art. 12 (comunicazione integrativa);
- c) se la comunicazione, presentata nei termini in modo non conforme a quanto stabilito dai precedenti artt. 14 e 20 per quanto attiene agli elementi necessari, viene sostituita da altra conforme entro e non oltre 30 giorni successivi alla richiesta dell'Ente (comunicazione rettificativa).

In tutte le suddette ipotesi il dichiarante, al fine di non incorrere nella maggiore sanzione prevista per i casi di omessa comunicazione, deve effettuare il pagamento:

- nel caso a) e c) di una somma pari all'intero contributo integrativo maggiorato del 25 per cento, detratte eventuali somme già versate. Tale somma non può comunque essere superiore a quella che si ottiene applicando all'importo evaso la sanzione di cui al successivo art. 22. Sulla somma così ottenuta sono altresì calcolati gli interessi in ragione del 12 per cento annuo dal primo gennaio dell'anno in cui doveva essere effettuata la comunicazione fino alla data del versamento.
- nel caso b) di una somma pari al contributo evaso maggiorato del 25 per cento nonché degli interessi calcolati come nel caso precedente.

Gli estremi del versamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito modulo di comunicazione, predisposto dall'Ente.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Art. 22 (art. 17/comma 4)
(Comunicazione infedele)

Si ha comunicazione "infedele", ai sensi dell'art. 17 della legge, quando i dati denunciati all'Ente sono difformi da quelli risultanti da elementi obiettivi di accertamento ovvero da automatismi previsti dalla legge.

In caso di comunicazione "infedele", l'evasione è pari alla differenza tra il contributo dovuto in base all'effettivo volume di affari e quello versato in base alla comunicazione a suo tempo effettuata.

In tale ipotesi l'Ente, accertata l'entità del contributo evaso, impone il pagamento di:

- 1) un importo pari al contributo evaso;
- 2) una sanzione di importo pari al contributo medesimo;
- 3) gli interessi sul debito complessivo (entità del contributo evaso più sanzione) calcolati in ragione del 12 per cento annuo, decorrenti dal primo gennaio dell'anno in cui doveva essere resa la comunicazione fino alla data di scadenza della prima rata del ruolo in cui è iscritta la somma da versare.

Art. 23 (art. 17/comma 4)
(Comunicazione omessa)

Si ha omissione di comunicazione, ai sensi dell'art. 17 della legge:

- a) se la comunicazione non è stata presentata o inviata all'Ente entro il novantesimo giorno successivo al termine di regolare inoltro;
- b) se la comunicazione è resa nei termini regolari di legge, ma priva anche soltanto di uno degli elementi essenziali di cui agli artt. 14 e 20 e non sostituita, entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine, da altra comunicazione valida;
- c) se la comunicazione non viene sostituita secondo le richieste di cui all'art. 21, lettera c).

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

In tale ipotesi l'Ente, accertata l'entità dell'intero contributo integrativo, impone il pagamento di:

- 1) un importo pari al contributo stesso;
- 2) una sanzione di importo pari a tale contributo;
- 3) gli interessi sul debito complessivo (entità del contributo più sanzione) calcolati in ragione del 12 per cento annuo, decorrenti dal primo gennaio dell'anno in cui doveva essere resa la comunicazione fino alla data di scadenza della prima rata del ruolo in cui è iscritta la somma da versare.

Eventuali somme già corrisposte dall'iscritto non costituiscono valido versamento contributivo e pertanto sono restituite a domanda dell'interessato.

Art. 24 (art. 17/comma 5)
(Sanzioni disciplinari)

In caso di recidiva nella omissione o nella infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica, l'Ente, oltre ad applicare le sanzioni previste, denuncia l'infrazione al competente Consiglio provinciale dei Consulenti del lavoro, per i provvedimenti di competenza.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

TITOLO IV

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI, SANZIONI E INTERESSI

Art. 25 (art. 18/comma 1)
(Contributo soggettivo)

Il contributo soggettivo è normalmente riscosso in quattro rate a mezzo di ruoli compilati dall'Ente, secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, salvo che non sia incassato a seguito di versamento diretto, autorizzato dall'Ente medesimo, su conto corrente postale o presso istituti di credito.

Con le stesse modalità previste nel comma precedente, vengono altresì riscossi eventuali recuperi su contributi soggettivi dovuti in misura intera anziché ridotta ed eventuali sanzioni ed interessi per ritardato pagamento.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

TITOLO V

RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO, SANZIONI E INTERESSI

Art. 26 (art. 18/commi 3 e 4)
(Versamento diretto)

Il versamento diretto del contributo integrativo, delle eventuali sanzioni ed interessi dovuti dagli iscritti all'Albo, deve essere effettuato su apposito conto corrente bancario o postale indicato dall'Ente.

Tale versamento deve essere effettuato anche dai consulenti del lavoro per qualsiasi causa cancellati dall'Albo nell'anno in corso o precedente, o dai loro eredi, salvo quanto previsto dal successivo art. 32.

Art. 27 (art 18/comma 5)
(Riscossione a mezzo ruoli esattoriali)

Le somme accertate dall'Ente e non versate direttamente sono riscosse a mezzo di ruoli esattoriali.

Art. 28 (art. 18/comma 5)
(Restituzione di importi erroneamente versati)

Gli importi erroneamente versati e non utilizzati a conguaglio a norma degli articoli precedenti, sono restituiti dall'Ente su domanda e senza interessi, previo controllo della posizione assicurativa degli interessati.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

TITOLO VI

RAPPORTI CON I CONSIGLI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 29 (art. 17/comma 8)

(Adempimenti dei Consigli provinciali dei Consulenti del lavoro)

I Consigli Provinciali dei Consulenti del lavoro, entro 30 giorni dalla data della delibera, debbono comunicare all'Ente le iscrizioni e cancellazioni di cui al comma 2 dell'art. 22; debbono altresì comunicare la variazione di ogni altro dato che intervenga nella posizione dell'iscritto.

Art. 30 (art. 17/comma 5)

(Procedimenti disciplinari)

L'Ente comunica ad ogni competente Consiglio provinciale dei Consulenti del lavoro, a mezzo raccomandata, i nominativi degli iscritti che sono incorsi nella recidiva delle infrazioni di cui al precedente art. 24. Il Consiglio Provinciale comunica all'Ente, a mezzo raccomandata, i provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti.

Art. 31 (art. 27/comma 3)

(Rapporti interorganici con i Consigli Provinciali)

L'Ente può demandare ai Consigli provinciali dei Consulenti del lavoro speciali funzioni che agevolino l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti all'ENPACL.

All'uopo questo si onera delle relative spese secondo le modalità e nella entità stabilite dall'Assemblea dei Delegati.

TITOLO VII

NORME PARTICOLARI E FINALI

Art. 32 (art. 17/comma 11) (Comunicazione in caso di decesso)

In caso di morte del Consulente del lavoro, gli eredi divengono responsabili di tutti gli adempimenti a cui il defunto era tenuto, ai sensi dell'art. 17 della legge.

Le relative comunicazioni debbono essere rese sugli appositi moduli predisposti dall'Ente.

Tutti i termini relativi agli adempimenti per i quali gli eredi subentrano al de cuius sono prorogati di 6 mesi.

Art. 33 (art. 17/comma 11)

(Pagamento di contributi: condizione per ottenere le prestazioni)

Non può procedersi alla erogazione dei trattamenti previdenziali a favore dei superstiti aventi diritto ove non siano previamente versati all'Ente i contributi dovuti, le eventuali sanzioni e gli interessi.

Art. 34 (art. 17/comma 10)

(Comunicazione provvisoria)

La dichiarazione provvisoria - di cui all'art. 17, comma 10, della legge - è resa utilizzando apposito modulo, fornito dall'Ente a richiesta degli interessati.

La dichiarazione definitiva deve essere comunque inoltrata nei termini e nelle forme previste per le comunicazioni obbligatorie annuali.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

PARTE SETTIMA

MUTUI FONDIARI-EDILIZI

TITOLO UNICO

Art. 1

I consulenti del lavoro iscritti all'E.N.P.A.C.L. possono essere ammessi ad ottenere mutui fondiari-edilizi, garantiti da ipoteca di primo grado, nel rispetto, oltre che delle vigenti disposizioni di legge in materia, sia del presente regolamento e sia della conseguente convenzione allo scopo stipulata con Istituto Bancario e comunque entro i limiti dell'apposito stanziamento annuale deliberato all'interno del piano di impiego dei fondi disponibili.

Art. 2

Possono essere ammessi i consulenti del lavoro iscritti che, al momento della presentazione della domanda di mutuo, abbiano una anzianità di iscrizione ed effettiva contribuzione di almeno tre anni consecutivi e che siano in regola con il pagamento dei contributi e con gli adempimenti previsti dagli artt. 17 e 18 della legge 5 agosto 1991 n° 249.

Art. 3

Per il riconoscimento di ammissibilità all'ottenimento del mutuo, gli interessati dovranno far pervenire al Servizio Affari Generali dell'E.N.P.A.C.L., istanza in carta semplice fornendo i loro riferimenti di iscrizione all'Ente di cui all'articolo 2 e dichiarare l'importo richiesto e le finalità in ordine ai successivi articoli 4 e 5.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Art. 4

I mutui sono finalizzati e potranno essere concessi esclusivamente per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate a:

- prima abitazione non di lusso;
- primo studio professionale;
- prima abitazione e studio, ad uso proprio del consulente, a condizione che dalla documentazione tecnica risulti inequivocabilmente tale specifica doppia destinazione.

Nella dizione "costruzione" debbono intendersi compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, ampliamento e/o la sopraelevazione con eventuale trasformazione delle unità immobiliari e la ricostruzione.

Art. 5

L'importo concedibile non potrà essere superiore a Lire 250.000.000 né inferiore a Lire 50.000.000. È consentita l'integrazione, al mutuo già autorizzato, fino alla concorrenza dell'importo massimo concedibile.

I limiti di cui al 1° comma sono aggiornati annualmente, con aumenti di 10 milioni in 10 milioni di Lire, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta la variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, determini degli incrementi pari o superiori a 5 milioni di Lire calcolati nei limiti dell'anno solare precedente.

L'adeguamento di cui al precedente comma ha decorrenza dal 1° giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo all'adeguamento medesimo.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Art. 6

I nullaosta di ammissibilità saranno inviati agli interessati da parte dell'Ente a mezzo raccomandata A.R.. Delle domande dichiarate ammissibili sarà data, sempre da parte dell'Ente, comunicazione all'Istituto Bancario convenzionato per l'istruttoria tecnico-legale, e la relativa erogazione.

Art. 7

L'iscritto ammesso è tenuto ad attivare la procedura con l'Istituto Bancario convenzionato ed a pervenire almeno alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro quattro mesi dalla data di ricezione della ammissione.

Trascorso il termine suddetto senza che si sia pervenuti alla stipula del contratto condizionato, l'ammissione concessa verrà a decadere e una nuova domanda potrà essere riproposta soltanto nell'anno solare successivo a quello della decadenza. Della eventuale mancata stipula del contratto condizionato entro i termini indicati, l'Istituto Bancario dovrà informare motivando gli Organi dell'Ente.

Art. 8

Le domande di ammissibilità al mutuo che perverranno all'Ente successivamente al completo utilizzo dello stanziamento di bilancio, saranno evase il successivo anno, in relazione al nuovo stanziamento di bilancio.

Entro dieci anni dall'ottenimento di mutuo, non può essere presentata altra domanda di mutuo.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Art. 9

Il mutuo deve essere riferito a porzione immobiliare intestata all'iscritto con esclusione del beneficio di terzi.

La proprietà della porzione immobiliare oggetto di mutuo può comunque essere intestata anche al coniuge in regime di comunione dei beni.

Nel caso si tratti di porzione immobiliare destinata a studio professionale il mutuo è concedibile anche a più iscritti, ciascuno per la propria quota, purché l'immobile risulti di proprietà esclusiva dei suddetti professionisti e destinato allo svolgimento della loro attività.

Qualora il mutuo venga richiesto da un'Associazione professionale, il possesso dei requisiti del presente regolamento dovrà sussistere relativamente a ciascun membro dell'Associazione professionale.

Art. 10

La successiva alienazione della porzione immobiliare a cui si riferisce il mutuo concesso dall'Ente è subordinata all'estinzione del mutuo stesso salvo nel caso che l'acquirente sia un iscritto all'Ente con requisiti di ammissibilità al mutuo nel momento dell'alienazione suddetta e si accoli il mutuo residuo.

In caso di decesso dell'iscritto intestatario di mutuo gli eredi - secondo le norme generali - subentrano a tutti gli effetti nel contratto stipulato dal de-cuius.

Art. 11

I mutui in argomento potranno essere accordati per una durata decennale e non potranno eccedere i seguenti limiti:

- 75% del valore dell'immobile al quale il mutuo fondiario si riferisce;

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

- 90% del costo di costruzione, ivi compreso quello dell'area, ovvero del costo necessario per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di sopraelevazione e/o ampliamento;
- 90% del costo necessario per la realizzazione di interventi destinati alla manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione.

Art. 12

Il tasso dei mutui erogati sarà fisso e pari al T.U.S. (Tasso Ufficiale di Sconto) aumentato di punti due.

Il tasso derivante sarà riferito e conseguentemente determinato al momento della sottoscrizione dei titoli di compendio e resterà fisso sino ad esaurimento di ogni singola tranche obbligazionaria.

Art. 13

Le norme del presente Regolamento sono integrate da tutte le relative disposizioni contenute nella Convenzione stipulata con l'Istituto Bancario specificatamente in ordine alla documentazione e spese dell'istruttoria che sono comunque a carico del richiedente il mutuo.

Nella Convenzione sono precisate in particolare le modalità esecutive per le necessarie perizie tecniche e per l'eventuale costituzione di depositi in conto spese di istruttoria e quant'altro necessario all'esecuzione del presente Regolamento.

Art. 14

Il Foro di Roma è competente per tutte le controversie che insorgessero tra le parti per l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e nella Convenzione con l'Istituto Bancario nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Art. 15

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

E.N.P.A.C.L.
Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPA CL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

PARTE OTTAVA

***FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI E
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

TITOLO I

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 1

Presidenza e Sede

1. L'Assemblea dei Delegati dell'E.N.P.A.C.L. è presieduta e convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, su mandato del Consiglio di Amministrazione.
2. Essa è convocata a Roma presso la Sede legale dell'Ente, salvo che il Consiglio di Amministrazione non ritenga con delibera motivata di convocarla altrove.

Art. 2

Convocazione

1. L'Assemblea dei Delegati è convocata in via ordinaria due volte l'anno, e cioè:
 - a) entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo;
 - b) entro il mese di luglio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.
2. Essa inoltre è convocata in via straordinaria tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando ne viene fatta motivata

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

richiesta da almeno un decimo dei suoi componenti. In quest'ultimo caso, qualora non vi si provveda, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

3. La convocazione viene fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare ai Delegati, presso il domicilio da essi indicato e, per conoscenza, ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed del Collegio dei Sindaci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora. In caso di particolari e motivate esigenze, la comunicazione può essere trasmessa anche via telegrafo o via telefax fino a sette giorni prima.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con allegata la eventuale documentazione relativa all'oggetto della riunione. Detta documentazione può essere inviata anche con plico a parte, almeno cinque giorni prima della riunione. Le integrazioni o variazioni dell'ordine del giorno possono essere comunicate sino a tre giorni prima della data della riunione.

Art. 3
Segretario

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea dei Delegati sono svolte dal Direttore Generale dell'E.N.P.A.C.L., ovvero, in caso di suo impedimento, dal funzionario all'uopo incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4
Deliberazioni

1. L'Assemblea è validamente costituita e delibera, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. La seconda convocazione può avere luogo anche nel giorno immediatamente successivo a quello della prima convocazione.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

2. I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed il Direttore Generale hanno diritto di intervenire alla Assemblea senza diritto al voto, come il Presidente o il Vice Presidente che la presiedono.
3. Nessuno degli aventi diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere concernenti gli investimenti di cui all'art. 6 - lettera h) dello statuto - sono assunte con la maggioranza di 2/3 dei delegati in carica.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 5
Sostituzione dei Delegati

1. I Delegati che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, sono sostituiti da coloro che nella medesima graduatoria provinciale, formata sulla base dei voti riportati, li seguono immediatamente. La sostituzione non ha luogo se la cessazione della carica avviene negli ultimi sei mesi del mandato.
2. I Delegati nominati in sostituzione di quelli eletti, restano in carica sino alla scadenza dell'Organo.

E.N.P.A.C.L.

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)**

Art. 6

Verbale di riunione

1. Delle riunioni e delle relative deliberazioni adottate viene redatto apposito verbale a cura del Direttore Generale, in qualità di segretario, che lo controfirma unitamente al Presidente o Vice Presidente.
2. Copia del verbale viene trasmessa a tutti i Delegati per la sua approvazione nella successiva riunione assembleare.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

TITOLO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

Presidente e Sede.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.
2. Esso si riunisce, presso la Sede legale dell'E.N.P.A.C.L. o altrove per motivate esigenze.

Art. 8

Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, previo avviso da inviare ai Consiglieri e, per conoscenza, ai Sindaci, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione del giorno, ora e materie da trattare.
2. Può altresì essere convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
3. In caso di urgenza la comunicazione può avvenire anche via telegrafo o via telefax, sino a tre giorni prima.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno nonché la documentazione riguardante l'oggetto della riunione, che deve essere consegnata ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Collegio sindacale prima dell'inizio dei lavori consiliari.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

5. Le integrazioni e variazioni dell'ordine del giorno possono essere comunicate sino al giorno precedente a quello della riunione.

Art. 9
Segretario

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Generale dell'E.N.P.A.C.L. ovvero, in caso di suo impedimento, dal funzionario all'uopo incaricato dal Consiglio stesso.

Art. 10
Deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

Art. 11
Sostituzione dei Consiglieri

I componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, deceduti o decaduti, sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENPACL
(Art. 1 - Comma 4 - D.L.vo 30/6/1994 n.509)

Art. 12

Verbale delle riunioni

1. Delle riunioni e delle relative deliberazioni adottate viene redatto apposito verbale a cura del Direttore Generale, in qualità di segretario, che lo controfirma unitamente al Presidente o Vice Presidente.
2. Copia del verbale viene trasmessa a tutti i Consiglieri per la sua approvazione nella successiva riunione consiliare.